

Polizza n. 47739591 Pagina 11 di 21

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per ciascun sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dall'Art. 13) delle Norme e, relativamente alla guida di veicoli, per i Paesi ove richiesta è stata rilasciata regolare carta verde.

y) Responsabilità Civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.T., anche per la responsabilità personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di quest'estensione di garanzia sono inoltre **considerati Terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro comunque il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O. ovvero entro il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia prestata.**

z) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni che si verificassero dopo il re interro degli scavi medesimi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto.**

La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile vero Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 su ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

aa) Terzi gli amministratori

A parziale deroga dell'Art. 18))b) delle norme, sono considerati Terzi, limitatamente alle lesioni corporali subite, gli amministratori e/o componenti il consiglio d'amministrazione che non siano i legali rappresentanti dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'Art. 18))a) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. H533 - Ed. 01/2019



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it
PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed. Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

